



Segreto fiscale

LIG 122; 122a, 122b, 122c

LIFD 110; 111, 112a

Indice

1. Scopo del presente documento	1
2. Senso dell'obbligo del segreto.....	2
3. L'obbligo del segreto in LIG, LIFD e LAID	2
4. Pubblicazione di fattori fiscali: esempi in ordine alfabetico.....	5
5. Presa in visione degli atti ed edizione di atti: esempi in ordine alfabetico	29

1. SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente documento ha due scopi: in una prima parte teorica si tratta di fornire informazioni di principio relative all'obbligo del segreto, alle informazioni fiscali e all'edizione di atti nonché alla procedura di richiamo.

Con **procedura di richiamo** si intende ogni **procedura automatizzata** che permette di comunicare, su richiamo, dati personali a terzi. La procedura di richiamo permette all'organo in cerca di informazioni di procurarsi autonomamente dall'insieme di dati le informazioni che gli servono. Ciò può ad esempio avvenire tramite accessi online (cfr. in merito a quanto esposto e a quanto segue Yvonne Jöhri/Marcel Studer, in: Maurer-Lambrou/Vogt [editore], Datenschutzgesetz, 2^a edizione, Basilea 2006, art. 19 N 65 segg.). Nella procedura di richiamo il destinatario non deve (più) motivare la sua richiesta di informazioni e l'organo responsabile per la raccolta di dati non esamina in ogni singolo caso l'ammissibilità della comunicazione. L'art. 19 cpv. 3 della legge sulla protezione dei dati (LPD) richiedeva una base legislativa nella quale sia espressamente ancorata la procedura di richiamo (cfr. in merito n. 3.8). Questa base legale per la procedura di richiamo contenuta nell'art. 19 cpv. 3 LPD è stata abrogata con la revisione totale della LPD del 25 settembre 2020 (messaggio del 15 settembre 2017; [FF 2017 6941](#), 7083), in quanto nell'era digitale risultava superata. Questa modifica non comporta un indebolimento della protezione dei dati personali, poiché la comunicazione deve sempre avvenire nel rispetto delle disposizioni legali sulla protezione dei dati. Ciò significa che secondo la LPD riveduta una base legale non deve più indicare esplicitamente l'accesso mediante procedura di richiamo (Jennifer Ehrensperger, in: Blechta/Vasella [ed.], Datenschutzgesetz, Öffentlichkeitsgesetz, 4^a ed., Basilea 2024, art. 36 n. 1). Ciononostante la procedura di richiamo viene esplicitamente menzionata negli art. 122b e 122c LIG.

In una seconda parte vengono elencati diversi esempi pratici. La distinzione avviene tra i casi in cui viene rilasciata (solo) un'**informazione** concernente i **fattori fiscali** (cfr. n. 4) e i casi in cui viene concessa l'autorizzazione a **consultare gli atti fiscali** oppure vengono **consegnati gli atti** in questione (in copia; cfr. n. 5).

2. SENSO DELL'OBBLIGO DEL SEGRETO

In virtù di LIG 128 e di LIFD 125/126 i contribuenti hanno ampi obblighi di informazione nei confronti dell'autorità di tassazione. Quest'ultima può inoltre ordinare l'esame dei libri contabili, effettuare sopralluoghi, far capo a perizie di esperti e chiedere di essere informata circa tutti i dati necessari a una tassazione esatta. Conformemente a LIG 129 I e LIFD 127 I, terzi devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente. Se il contribuente, nonostante invito, non presenta tali attestazioni, l'autorità fiscale può richiederle direttamente a terzi (cfr. LIG 129 II e LIFD 127 II). Il rifiuto di fornire le informazioni richieste è del resto soggetto a pena (cfr. LIG 173 e LIFD 174).

Le disposizioni di legge citate in precedenza sono molto ampie e permettono all'autorità fiscale di conoscere a fondo la situazione economica del contribuente. Se lo Stato si spinge così in là, deve anche riconoscere un grande interesse del cittadino alla segretezza di questa documentazione completa e di queste informazioni, poiché quanto più ampiamente il contribuente è tenuto a rivelare le sue condizioni patrimoniali, tanto maggiore è il suo interesse alla segretezza di queste informazioni. Il cittadino, che è tenuto a rilasciare ampie informazioni, deve poter contare sul fatto che tutte le informazioni che lo Stato vuole ricevere oppure che cerca di ottenere su di lui, informazioni che il cittadino terrebbe più volentieri per sé oppure rivelerebbe solo in confidenza, non trovino impiego alcuno oltre allo scopo dichiarato. Il segreto fiscale è dunque un completamento necessario dell'obbligo d'informazione fiscale (M. Weber, *Berufsgeheimnis im Steuerrecht und Steuergeheimnis*, Zurigo 1982, pag. 139, con rimandi).

3. L'OBBLIGO DEL SEGRETO IN LIG, LIFD E LAID

3.1 Disposizioni di legge rilevanti

Conformemente a LIG 122 I, le autorità, i funzionari e gli impiegati del Cantone, delle regioni e dei comuni devono tenere strettamente segreto quanto vengono a sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio.

Secondo LIG 122 II, gli atti fiscali non sono accessibili a terzi. Hanno diritto di prenderne visione le autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il **diritto federale** o **cantonale** lo prevede oppure nella misura in cui sussista un **interesse pubblico preponderante**. La sussistenza di un interesse pubblico preponderante viene valutata dal Servizio giuridico dell'Amministrazione delle imposte. Entrambi i coniugi tassati in comune hanno il diritto di prendere visione dei rispettivi atti fiscali.

LIG 122 III stabilisce che si possono fornire a terzi su richiesta scritta informazioni dai registri delle imposte (solo) con il consenso del contribuente.

Infine, in LIG 122 IV viene stabilito che le disposizioni della legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza; CSC 171.000) non trovano applicazione in ambito fiscale (cfr. in merito n. [3.10](#) più avanti).

Il Cantone dei Grigioni **non prevede dunque la possibilità di rendere pubblico il registro fiscale** e la conseguente emissione di certificati fiscali (p.es. certificati sulla tassazione di un contribuente) a terzi.

A livello federale l'obbligo del segreto è disciplinato in LIFD 110 e LAID 39 I. Chiunque è incaricato dell'esecuzione della legge sulle imposte è tenuto al segreto sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua funzione e a negare a terzi l'esame degli atti ufficiali (LIFD 110 I, LAID 39 I). L'informazione è ammessa nella misura in cui esista un fondamento legale nel diritto federale (LIFD 110 II, LAID 39 I).

3.2 Importanza di LIG 122 per le imposte comunali

Conformemente all'art. 1 cpv. 2 della legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC, CSC 720.200), le disposizioni della legge cantonale sulle imposte si applicano per analogia anche per i comuni. Inoltre, tutte le leggi fiscali comunali rimandano all'applicazione sussidiaria della legge cantonale sulle imposte. Per queste ragioni LIG 122 trova applicazione anche a livello comunale.

3.3 Persone soggette all'obbligo del segreto

Sono tenuti a tutelare il diritto fiscale tra l'altro i membri di autorità (Governo), funzionari e impiegati del Cantone, delle regioni, dei tribunali e dei comuni che partecipano in qualche modo alla procedura fiscale (cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4^a ed., Zurigo 2021, § 120 marg. 4). È decisiva la **funzione ufficiale** e non la posizione della persona in questione (DTF 76 IV 151; M. Zweifel/M. Beusch/S. Hunziker/M. Seiler, Diritto procedurale fiscale svizzero, Imposte dirette, 3^a ed. Zurigo/Basilea/Ginevra 2024, § 11 N 4).

3.4 Oggetto da tutelare

Sono tutelati dal segreto fiscale tutte le osservazioni relative alle condizioni dell'assoggettato e alle trattative all'interno dell'autorità, fatte dalla persona tenuta al segreto nell'esercizio della sua attività di servizio. Si tratta di fatti che il contribuente le ha confidato o di cui è venuta a conoscenza in altro modo, ad esempio durante l'esame della dichiarazione d'imposta, l'esame degli atti fiscali, l'interrogatorio del contribuente o di terzi (Weber, op. cit., pag. 147 seg.; Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, op. cit., § 11 N 5).

3.5 Il termine "terzi"

Sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per il contribuente stesso (e il suo coniuge) nonché per le persone incaricate dell'esecuzione della legge sulle imposte. Tra questi ultimi rientrano (a seconda della fattispecie) il Governo, l'Amministrazione cantonale delle imposte, le autorità fiscali comunali, l'AFC, il Tribunale

federale, il Tribunale amministrativo (a partire dal 1 gennaio: Tribunale d'appello) e le Amministrazioni delle imposte di altri Cantoni.

3.6 Il termine "atti fiscali"

Tra gli "atti fiscali" rientrano la dichiarazione d'imposta e tutti gli allegati e i mezzi di prova utili al caso. In un processo, anche le memorie e tutti i mezzi di prova prodotti nel quadro del processo fiscale, compresi i pareri e le perizie relativi agli atti fiscali.

3.7 Protezione dei dati

In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, in presenza di una corrispondente disciplina legislativa la legislazione in materia di protezione dei dati non si pone in contrasto con il rilascio di informazioni fiscali, anche a privati (DTF 124 I 176 = StE 1998 B 91.1 n. 1).

Nel caso citato, il TF si occupa della legislazione zurighese sulla protezione dei dati, oltre che di quella federale ed europea. Poiché la legge grigionese sulla protezione dei dati (LCPD; CSC 171.100) rinuncia a un'ampia regolamentazione separata e in molti punti rimanda alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), la giurisprudenza menzionata vale anche per il Cantone dei Grigioni. Questo significa che la legislazione sulla protezione dei dati non si oppone alle informazioni fiscali, se queste avvengono nei limiti di LIG 122.

3.8 Elaborazione dei dati e assistenza amministrativa fornita da altre autorità

In conformità a LIG 122b I e LIFD 112a II le autorità fiscali si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Altre autorità trasmettono all'autorità fiscale i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo (LIG 122b II e LIFD 112a III).

3.9 Amministrazione delle imposte quale centro di competenze per l'incasso

Secondo LIG 122c, l'Amministrazione cantonale delle imposte può accedere a dati fiscali mediante **procedura di richiamo** se intraprende azioni di incasso per conto di terzi (p.es. altri servizi cantonali, tribunali, comuni, regioni) o se amministra attestati di carenza di beni per conto di terzi. Senza un'esplicita base legislativa, all'Amministrazione cantonale delle imposte sarebbe vietato impiegare le informazioni tratte dai dati fiscali per scopi non fiscali (= azioni di incasso per conto di terzi).

3.10 Legge sulla trasparenza

Con il principio di trasparenza dell'amministrazione si intende il principio secondo cui ogni persona ha un diritto soggettivo di accesso a un documento ufficiale, senza che debba

essere dimostrata l'esistenza di un interesse particolare (cfr. art. 7 cpv. 1 della legge sulla trasparenza). È fatto salvo l'art. 5 cpv. 1 lett. a della legge sulla trasparenza, secondo cui norme speciali stabilite in altre leggi cantonali o federali che dichiarano segrete determinate informazioni hanno la precedenza sulla legge sulla trasparenza. Sia la Confederazione sia i Cantoni prevedono una simile riserva di disposizioni speciali nelle loro leggi sulla trasparenza. Le disposizioni relative al segreto fiscale vengono regolarmente indicate come un caso di applicazione di una simile regolamentazione speciale. Per chiarire la precedenza del segreto fiscale, all'interno di LIG 122 è stato inserito un nuovo capoverso 4 il quale stabilisce che la **legge sulla trasparenza non trova applicazione in ambito fiscale** e che il **segreto fiscale** gode di precedenza (cfr. [messaggio](#) del Governo a destinazione del Gran Consiglio del 25 agosto 2015, quaderno n. 11/2015–2016, emanazione di una legge sul principio di trasparenza, 727 seg.).

4. PUBBLICAZIONE DI FATTORI FISCALI: ESEMPI IN ORDINE ALFABETICO

Conformemente a **LIG 122 III**, informazioni dai registri delle imposte possono essere fornite a terzi su richiesta scritta solo con il **consenso del contribuente**. Sono fatte salve informazioni ad autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il **diritto federale o cantonale** lo prevede oppure nella misura in cui sussista un **interesse pubblico preponderante**. Quando di seguito viene verificato se le autorità fiscali possano/debbero rendere noti i fattori fiscali a una determinata autorità o persona, di principio si procede nel modo seguente:

- in una prima fase ci si interroga se l'autorità o la persona che vuole ottenere informazioni relative ai fattori fiscali di un contribuente possa essere qualificata come **terzo** ai sensi di LIG 122. Se non si tratta di un terzo, la relativa informazione va rilasciata.
- Se si tratta di un terzo, in una seconda fase bisogna verificare se una **disposizione del diritto federale** o del **diritto cantonale** (legge in senso formale) ammetta o prescriva imperativamente un rilascio dell'informazione oppure se sia dato un **interesse pubblico preponderante**. Quest'ultimo caso viene valutato dal Servizio giuridico.

4.1 Cassa di compensazione AVS: riduzione dei premi

- La cassa di compensazione AVS va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- In conformità all'art. 16 cpv. 1 della legge sull'assicurazione malattie e la riduzione dei premi (LAMRP; CSC 542.100), all'interno dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni (IAS) la cassa di compensazione AVS attua la riduzione dei premi. Conformemente a LAMRP 17, l'Amministrazione cantonale delle imposte mette a disposizione della Cassa di compensazione AVS i dati necessari per l'esecuzione della riduzione dei premi tramite una **procedura di richiamo**.

4.2 Autorità AVS

- Le autorità AVS vanno considerate come terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, regioni e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; 831.10), su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:

- determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, di norma i fattori fiscali devono **essere resi noti** alle autorità AVS.
 - In caso di attività lucrativa indipendente (art. 27 cpv. 2 e 3 dell'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]), le notifiche dell'Amministrazione delle imposte in vista della riscossione dei contributi AVS avvengono automaticamente, ovvero senza domanda scritta caso per caso.

4.3 Ufficio della migrazione e del diritto civile: naturalizzazione di stranieri

- La legge federale sulla cittadinanza svizzera ([LCit](#); RS 141.0) disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera. Gli stranieri possono acquisire la cittadinanza svizzera se soddisfano i presupposti legali per una naturalizzazione. Per la naturalizzazione ordinaria la competenza spetta principalmente al Cantone (LCit 9 segg.). Per la procedura e la decisione relativa a naturalizzazioni agevolate (LCit 20 segg.) e a reintegrazioni (LCit 26 segg.) è competente la Confederazione (Segreteria di Stato della migrazione; SEM).
- Secondo LCit 45 II in unione con LCit 45 I le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni sono tenute, in singoli casi e su domanda scritta e motivata, a comunicare alle autorità incaricate dell'esecuzione della LCit i dati di cui necessitano per:
 - statuire in merito a una domanda di naturalizzazione o di reintegrazione;
 - pronunciare l'annullamento di una naturalizzazione;
 - statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;
 - pronunciare la revoca della cittadinanza svizzera;
 - emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.
- Negli art. 4 segg. della legge sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni ([LCCit](#); CSC 130.100) sono stabilite le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza e dell'attinenza in via ordinaria. Tra i criteri d'integrazione conformemente a LCCit 6 rientra tra l'altro la situazione finanziaria ordinata (LCCit 6 I lett. d). La domanda di naturalizzazione deve essere presentata all'Ufficio cantonale competente, unitamente alla documentazione necessaria (LCCit 9 I). Conformemente all'art. 3 dell'ordinanza sulla cittadinanza del Cantone dei Grigioni ([OCCit](#); CSC 130.110) si tratta dell'Ufficio della migrazione e del diritto civile (UMPC). Quest'ultimo inoltra la domanda al comune patriziale competente (LCCit 9 II). In seguito il comune patriziale effettua le indagini necessarie per la valutazione della sussistenza delle condizioni di naturalizzazione (LCCit 10 I).
- Secondo LCCit 24 II in unione con LCCit 24 I lett. g, le autorità cantonali e comunali nonché terzi sono tenuti a fornire alle competenti autorità cantonali e comunali, nonché agli uffici da esse incaricati, le informazioni necessarie per adempiere i loro compiti e a concedere loro la presa in visione degli atti fiscali (in particolare per quanto riguarda imposte arretrate e pene fiscali).
- Alla SEM, all'UMPC e al competente comune patriziale devono essere **resi noti** i fattori fiscali delle persone che intendono naturalizzarsi sulla base delle disposizioni legislative summenzionate.

4.4 Assistenza amministrativa a tribunali esteri

- I tribunali esteri vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Di principio, le informazioni vengono rilasciate unicamente se il contribuente in questione dà il suo **consenso** scritto.

4.5 Assistenza amministrativa ad autorità fiscali

- Sono considerate autorità fiscali l'AFC (Divisione principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo / imposta sul valore aggiunto), nonché altre amministrazioni delle imposte cantonali e comunali.
- In virtù di LIG 122° e LIFD 111, le autorità fiscali **rilasciano** gratuitamente alle autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei comuni le **informazioni** necessarie e su richiesta accordano loro il diritto di prendere visione degli atti ufficiali.
- Una soppressione dell'obbligo del segreto nei confronti delle autorità fiscali **estere** può risultare anche da una convenzione di doppia imposizione stipulata dalla Svizzera con un altro Stato. Va tuttavia osservato che lo scambio di eventuali informazioni avviene esclusivamente tra le **autorità competenti** in virtù delle convenzioni. In Svizzera si tratta dell'**Amministrazione federale delle contribuzioni**. Né le autorità fiscali comunali, né quelle cantonali sono dunque autorizzate a rendere noti i fattori di un contribuente ad autorità fiscali estere.
- riguardo all'edizione di atti fiscali alla Divisione Affari penali e inchieste dell'AFC (DAPI) cfr. n. 5.5.

4.6 Assicurazione contro la disoccupazione

- Gli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione sono terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 4.35).
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, regioni e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0), su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA (cfr. n. 5.6), di norma i fattori fiscali devono **essere resi noti** agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4.7 Banca

- Gli istituti di credito vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una legge cantonale autorizza/obbliga l'autorità fiscale a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente a un istituto di credito. **Senza autorizzazione scritta** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono venire comunicati** a un istituto di credito.

4.8 Multe edilizie: comune

- Cfr. n. 4.23

4.9 Curatore

- Cfr. n. 4.37 (autorità di protezione dei minori e degli adulti)
- Il CC distingue tra quattro tipi di curatela:
 - **Amministrazione di sostegno** (CC 393): viene istituita se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso. L'esercizio dei diritti civili non viene limitato. Il curatore **non ha potere di rappresentanza**.
 - **Curatela di rappresentanza** (CC 394): viene istituita se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata. L'APMA può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (CC 394 II). In caso di istituzione di una curatela di rappresentanza per l'**amministrazione dei beni**, l'APMA designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Possono essere posti sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio oppure l'intero reddito o l'intero patrimonio (CC 395 I). L'APMA può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili (CC 395 III). Il curatore di rappresentanza ha **un potere di rappresentanza**.
 - **Curatela di cooperazione** (CC 396): viene istituita se occorre che il curatore **acconsenta** a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla. L'esercizio dei diritti civili dell'interessato è limitato per legge nel senso che è richiesta anche la firma del curatore. Il curatore di cooperazione **non ha potere di rappresentanza**, questo significa che non può agire in rappresentanza della persona sottoposta a curatela.
 - **Curatela generale** (CC 398): viene istituita se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento. Essa comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali, nonché le relazioni giuridiche e l'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili. Il curatore **ha un potere di rappresentanza**.
- La questione se al curatore vadano resi noti i **fattori fiscali** della persona sotto curatela trova risposta in base al tipo di curatela e in base alla situazione da risolvere nel singolo caso. L'Amministrazione delle imposte è invitata a rendere noti i fattori fiscali della persona sotto curatela solo quando per adempiere i compiti a lui trasferiti per il curatore diventa irrinunciabile ottenere tali fattori. L'Amministrazione delle imposte si basa sulla sfera d'attività e sulla competenza del curatore in questione indicate nell'**atto di nomina** (o da un relativo estratto), che va firmato dall'APMA competente. Se l'atto di nomina indica la competenza del curatore di intrattenere contatti (anche) con l'Amministrazione delle imposte, il curatore funge da rappresentante della persona sottoposta a curatela. Di conseguenza, egli non può essere considerato una terza persona. In casi simili i fattori fiscali possono dunque essere comunicati anche senza il consenso del contribuente sotto curatela.

4.10 Ufficio esecuzioni e fallimenti

- Gli uffici d'esecuzione e dei fallimenti vanno considerati terzi ai sensi di LIG 122.
- In conformità a LEF 91 V, nell'esecuzione per pignoramento le autorità hanno lo stesso obbligo di informare del debitore. Quest'ultimo è tenuto, sotto minaccia di pena, ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare e a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (LEF 91 I). La legge non limita

l'obbligo di informare delle autorità. Ne consegue che tutte le autorità vi sono soggette. Tuttavia, in particolare si era pensato alle **autorità fiscali** (cfr. Kurt Amonn/Fridolin Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9^a edizione, Berna 2013, § 22 N 36; DTF124 III 170). L'obbligo di informare è esaustivo, dato che manca un interesse giuridicamente tutelato del debitore escusso alla limitazione dell'obbligo di informare, poiché anch'egli sotto comminatoria della pena è soggetto in misura completa all'obbligo di informare (DTF 116 III 111). Pertanto, le autorità fiscali devono **rendere noti** i fattori fiscali della persona escussa all'**ufficiale esecutore**.

- Le spiegazioni fornite in merito all'esecuzione in via di pignoramento valgono anche per l'esecuzione in via di fallimento (cfr. LEF 222 I e V). Di conseguenza, su richiesta l'Amministrazione delle imposte deve comunicare i fattori fiscali anche agli **ufficiali esecutori**.
- Nel caso di una **realizzazione di fondi** l'Amministrazione delle imposte può rendere noto all'ufficio d'esecuzione o all'ufficio fallimenti quale tipo di imposta verrà riscosso in un determinato incanto e a quanto ammonterà circa in caso di aggiudicazione.

4.11 Ufficio federale di polizia (fedpol) / Polizia giudiziaria federale

- L'Ufficio federale di polizia e la Polizia giudiziaria federale vanno considerati terzi ai sensi di LIG 122.
- La Confederazione gestisce uffici centrali per la **lotta contro la criminalità organizzata e attiva sul piano internazionale** (art. 2 cpv. 1 legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; LUC; RS 360). In conformità a LUC 3 gli uffici centrali raccolgono le informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti richiedendo informazioni (lett. b) e consultando documenti ufficiali (lett. c). L'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata è segnatamente incaricato di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260^{ter} del Codice penale nonché di lottare contro i reati commessi da dette organizzazioni. È inoltre incaricato di smascherare e di combattere i reati di ordine economico, riguardo ai quali il pubblico ministero della Confederazione può aprire una procedura preliminare (CPP 24). Infine, può essere incaricato di raccogliere le prove nell'ambito dei procedimenti d'assistenza giudiziaria; tale raccolta di prove è svolta secondo le disposizioni del CPP (LUC 7). In seno alla fedpol detti compiti dell'Ufficio centrale vengono svolti dalla **Polizia giudiziaria federale** (art. 1 lett. b dell'ordinanza sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia; O; RS 360.1). In tale contesto, tra l'altro le **autorità fiscali** sono tenute a collaborare e a informare su richiesta della Polizia giudiziaria federale (LUC 4 I lett. c in unione con O 4 I lett. e). Se la Polizia giudiziaria federale richiede delle informazioni sui fattori fiscali di un contribuente per l'adempimento dei compiti di cui sopra, queste informazioni vanno **rese note**.

4.12 Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)

- L'Ufficio dell'igiene pubblica va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- L'inchiesta e il giudizio di reati doganali rientrano nella sfera di competenza dell'UDSC (art. 128 cpv. 2 della legge sulle dogane [LD; RS 631.0]). L'UDSC e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente. Le autorità svizzere comunicano all'UDSC dati, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti ch'esso deve applicare (LD 114, cfr. anche art. 30 della legge federale sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]). Di conseguenza all'UDSC devono essere **resi noti** i fattori fiscali dell'imputato, se questi sono necessari per l'esecuzione.

4.13 Ministero pubblico della Confederazione

- Il Ministero pubblico della Confederazione/un procuratore pubblico della Confederazione vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122.
- In relazione a reati presumibilmente punibili, il Ministero pubblico della Confederazione esamina tra l'altro le condizioni di reddito e di patrimonio degli imputati. Conformemente all'art. 44 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del CPP. Inoltre, conformemente a CPP 194 II se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione i loro atti per esame. Nei casi in cui il Ministero pubblico della Confederazione, per accertare i fatti o per giudicare l'imputato chiede di poter prendere visione degli atti fiscali, gli va concessa questa possibilità e devono essere resi noti i fattori fiscali dell'imputato.

4.14 Coniugi

- Conformemente a LIG 122 II, entrambi i coniugi tassati in comune hanno il diritto di prendere visione dei loro atti fiscali.
- I fattori fiscali vanno dunque resi noti ai coniugi per i periodi nei quali essi sono stati **tassati congiuntamente**. È irrilevante se i coniugi nel momento in cui hanno inoltrato la domanda di rilascio delle informazioni vengono ancora tassati congiuntamente. Ai contribuenti coniugati non viene rilasciata alcuna informazione relativa agli anni fiscali precedenti il matrimonio.

4.15 Divorzio/giudice

- Nelle procedure di divorzio i tribunali vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- In virtù di CC 170 II in unione con l'art. 271 lett. d del Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC; RS 272], tuttavia il giudice può obbligare terzi a rilasciare informazioni dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti. Per questa ragione i fattori fiscali vanno dunque **resi noti** al giudice.

4.16 Eredi

- In virtù di CC 560, gli eredi subentrano allo stato giuridico del testatore grazie alla successione universale. A tale proposito essi non vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122. Per questa ragione i fattori fiscali del testatore vanno dunque **resi noti** agli eredi. Gli eredi devono tuttavia legittimarsi con un certificato ereditario¹.

¹ Prima della scadenza del termine di tre mesi per la rinuncia alla successione (cfr. CC 567 I) di regola non può essere rilasciato un certificato ereditario. Al fine di abbreviare questo termine, gli eredi possono rilasciare al tribunale regionale, mediante il modulo ufficiale «Dichiarazione di accettazione di un'eredità», la dichiarazione scritta di tutti gli eredi che accettano l'eredità senza riserve e senza riserve. In seguito il tribunale regionale può rilasciare immediatamente il certificato d'eredità. Nei casi in cui tale dichiarazione di accettazione non sia stata fatta dagli eredi, il tribunale regionale può rilasciare una «attestazione del diritto d'informazione», con la quale si conferma che il potenziale erede è autorizzato a chiedere a banche, autorità e terzi informazioni sulla successione del defunto.

- Per contro, tra di loro i coeredi vanno considerati dei terzi e non vi è un diritto a prendere visione dei fattori fiscali di un coerede.
- Per domande di rilascio di informazioni da parte di legatari cfr. il n. 4.64.
- Per domande di rilascio di informazioni di tribunali in contenziosi relativi a eredità cfr. il n. 4.25.

4.17 Amministratore della successione

- Di norma l'amministrazione della successione avviene da parte degli eredi. In determinati casi, in particolare laddove non sarebbe possibile avere il consenso di tutti i coeredi per quanto riguarda le necessarie pratiche amministrative oppure la successione è minacciata per determinate ragioni, la legge prevede un'amministrazione ufficiale da parte di un amministratore designato dall'autorità (art. 554 CC). L'amministratore della successione è il rappresentante di un'eredità a cui manca la rappresentanza e l'amministrazione da parte degli eredi. L'eredità viene privata o rimane privata agli eredi, l'amministratore designato dall'autorità la prende in custodia, allestisce un inventario e procede, al posto degli eredi, alle necessarie pratiche amministrative. A tal proposito, l'amministratore dell'eredità non è considerato un terzo ai sensi di LIG 122. L'Amministrazione delle imposte gli deve dunque **rendere noti** i fattori fiscali del testatore, non però quelli degli eredi, se egli può presentare in modo credibile che necessita di queste informazioni per le attività di rappresentazione.
- In considerazione della responsabilità solidale degli **eredi** per i debiti fiscali del testatore, nonostante la nomina di un amministratore dell'eredità dovranno essere loro concessi anche in futuro i diritti procedurali indispensabili per la salvaguardia dei propri interessi. In particolare va loro concesso di prendere visione degli atti, comprese le decisioni, delle procedure di tassazione e di impugnazione (cfr. Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, § 7 N 34). Per questa ragione, agli eredi vanno **resi noti** i fattori fiscali del testatore nonostante l'ordine di nominare un'amministrazione dell'eredità.

4.18 Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (DECA): violazione della legislazione sulla protezione dell'ambiente

- Il DECA va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Il DECA chiede soprattutto alle autorità fiscali di rendere noti i fattori fiscali delle persone che hanno violato la legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01) e/o la legge cantonale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb; CSC 820.100). Il DECA è competente unicamente per l'azione penale delle **contravvenzioni** (LCPAmb 56 II).
- Conformemente all'art. 17 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. In questo contesto le autorità amministrative dispongono dei poteri del pubblico ministero (CPP 357 I). Secondo CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice, o, come detto, un'autorità amministrativa (cfr. CPP 12 lett. c in unione con CPP 17 I) richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. A. Dzierzega Zraggen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a ed., Basilea 2023, art. 195 N 6 seg.). Per la determinazione della multa in seguito a violazione della legislazione federale o cantonale sulla protezione dell'ambiente è competente il DECA; a esso compete anche l'azione penale (LCPAmb 56 II; cfr. anche LACPP 42; CSC 350.100). Le autorità fiscali comunali o cantonali devono dunque **rendere noti** al DECA i fattori fiscali delle persone accusate.

4.19 Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone

- Il Servizio specializzato va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è competente per i controlli di sicurezza di impiegati della Confederazione, di militi dell'esercito e di terzi. Di norma le persone in questione vengono sottoposte a un controllo di sicurezza di routine in base alla loro funzione professionale. La base giuridica è costituita dall'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone ([OCPS](#); RS 128.31). Secondo OCSP 19 I il Servizio specializzato può raccogliere e trattare i dati di cui all'allegato 7 dell'OCSP. Conformemente all'allegato 7 n. 1 lett. f vengono rilevati i dati finanziari della persona da controllare, in particolare il reddito e il patrimonio. Nel quadro dei controlli di sicurezza ampliati relativi alle persone, tutti i dati possono inoltre essere raccolti dalle autorità fiscali federali e cantonali (allegato 7 n. 2 lett. a). Le autorità fiscali comunali o cantonali devono dunque **rendere noti** al Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone i fattori fiscali delle persone oggetto dei controlli.

4.20 Delitti legati alla pesca: Procura pubblica

- La Procura pubblica va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Le disposizioni penali nell'ambito della pesca sono disciplinate a livello federale negli art. 16 segg. della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0) e a livello cantonale negli art. 36 segg. della legge cantonale sulla pesca (LCP; CSC 760.100). Fatte salve prescrizioni procedurali particolari (Procedura di multa disciplinare; cfr. L'Ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla pesca [OMDP; CSC 760.160]), il perseguimento e il giudizio di reati sia secondo il diritto federale, sia secondo il diritto cantonale si orientano al Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) e alla Procedura penale minorile (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100]).
- Conformemente a CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. A. Dzierzega Zgraggen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a ed., Basilea 2023, art. 195 N 6 seg.). Se la Procura pubblica chiede delle informazioni sui fattori fiscali per accertare la situazione patrimoniale dell'imputato, queste informazioni vanno **rese note**.

4.21 Ufficio dell'assistenza e Commissione di assistenza/obbligo di assistenza

- Gli uffici di assistenza vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Non esiste né una legge federale, né una cantonale che autorizzi/obblighi le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente agli uffici di assistenza. L'art. 4 della legge cantonale sull'assistenza (CSC 546.250) si limita a obbligare le persone bisognose di assistenza a dare ogni informazione utile, a produrre i documenti necessari e ad osservare le condizioni poste dalle autorità sociali per la prestazione assistenziale alle autorità sociali stesse e pertanto a fornire informazioni anche in merito alla loro situazione di reddito e di sostanza.
- La competente autorità sociale decide sul modo e sulla misura dell'aiuto agli indigenti secondo la necessità comprovata in considerazione delle condizioni locali e personali (art. 2 cpv. 1 della legge cantonale sull'assistenza). Come spiegato in precedenza, le persone bisognose di assistenza devono rilasciare le informazioni necessarie per il calcolo del bisogno. Un sostegno è escluso se non danno seguito al loro obbligo di collaborazione. In un caso

simile, alle autorità sociali non vanno comunicati i fattori fiscali di una persona bisognosa di assistenza, poiché essa è in grado di fornire da sola la documentazione necessaria.

- La legge cantonale sull'assistenza non prevede per contro un obbligo di fornire informazioni per parenti ai quali si potrebbe ricorrere per un sostegno dal diritto di famiglia (CC 328 seg.). Al fine di poter accertare un eventuale obbligo di assistenza con un onere amministrativo ragionevole, i fattori fiscali delle persone che possono essere chiamate a fornire assistenza a parenti ai sensi di CC 328 seg., devono essere **resi noti** alle autorità sociali dei comuni alla luce dell'interesse pubblico preponderante ai sensi della LIG 122 II.
- Se le condizioni di sostanza o di reddito di una persona assistita migliorano, essa deve restituire senza interessi le prestazioni assistenziali percepite negli ultimi 15 anni (art. 11 cpv. 2 della legge cantonale sull'assistenza). Affinché l'autorità sociale competente possa accertare con un onere ragionevole se la persona assistita può essere obbligata a una restituzione, in casi concreti le devono essere **resi noti** i fattori fiscali della persona assistita alla luce dell'interesse pubblico preponderante conformemente a LIG 122 II.
- Analogamente al mantenimento secondo il diritto di famiglia, conformemente all'art. 63 cpv. 4 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero ([LICC](#); CSC 210.100) il **contributo dei genitori** rappresenta una pretesa di diritto civile (diritto al mantenimento secondo [CC](#) 276). Al fine di poter accertare con un onere amministrativo ragionevole se i genitori in questione (detentori dell'autorità parentale) possono o devono versare un contributo, in base all'interesse pubblico preponderante conformemente a LIG 122 II i relativi fattori fiscali devono essere **resi noti** alle autorità sociali dei comuni.
- Il Cantone dei Grigioni per un determinato periodo di tempo accorda assegni alla madre o al padre dopo la nascita di un figlio, se ella o egli ha bisogno di aiuto finanziario per poter accudire al bambino e assisterlo di persona (**contributi maternità**). Secondo l'art. 10 cpv. 1 della legge sugli assegni maternità (CSC 548.200) la determinazione e il versamento degli assegni spettano al Servizio cantonale di assistenza sociale; questi decide in una disposizione sul diritto all'assegno nonché sul suo importo e sulla sua durata. Conformemente alla legge sugli assegni maternità 12 I, tra l'altro le autorità del Cantone e dei comuni sono tenute a fornire gratuitamente le informazioni occorrenti all'esecuzione della legge sugli assegni maternità e a inoltrare la necessaria documentazione. Di conseguenza, le autorità fiscali devono **rendere noti** i fattori fiscali delle persone aventi diritto al Servizio cantonale di assistenza sociale.

4.22 Comune/determinazione della multa edilizia

- L'autorità responsabile per la determinazione di una multa edilizia (di regola la sovrastanza comunale, di seguito dunque: sovrastanza comunale) va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Conformemente all'art. 17 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni ad autorità amministrative. Secondo l'art. 4 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP; CSC 350.100), la procedura per il perseguimento e il giudizio di reati secondo il diritto comunale si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100), per quanto non siano stati commessi da minori ai sensi del Diritto penale minorile. Secondo LGA 13 I, autorità e privati sono tenuti alla produzione di documenti e atti, nonché a rilasciare informazioni. Per autorità esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se in tal modo sarebbero compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili (LGA 13 II). Quest'ultimo caso dovrebbe essere piuttosto raro nella prassi. Secondo la maggior parte delle leggi edilizie comunali, per la determinazione delle multe edilizie è responsabile la sovrastanza comunale, a cui compete anche l'istruttoria penale. Per questa ragione, di principio le autorità fiscali

comunali e cantonali devono perciò **rendere noti** alla sovrastanza comunale i fattori fiscali della persona che ha violato la legge edilizia comunale.

4.23 Municipio

- Il municipio va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Conformemente all'art. 35 della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni ([LCom](#); CSC 175.050), il municipio è l'autorità direttiva del comune. Esso pianifica e coordina le attività del comune. Inoltre dirige e sorveglia l'amministrazione comunale. La vigilanza del municipio è tuttavia limitata ed esso non può intervenire in singoli affari dell'ufficio fiscale comunale. Al municipio non può dunque essere concessa la possibilità di prendere visione degli atti fiscali di un contribuente e non gli vanno nemmeno fornite informazioni in merito ai fattori fiscali.
- La situazione è diversa quando la competenza del municipio in un singolo caso concreto risulta da una legge (cfr. ad es. il n. 4.23).

4.24 Tribunali: informazioni relative alle condizioni patrimoniali di un coniuge

- Secondo CC 170 I, ciascun coniuge può esigere che l'altro lo informi sulle sue questioni finanziarie. Se un coniuge rifiuta di rilasciare l'informazione all'altro coniuge, quest'ultimo può rivolgersi al giudice.
- In questo caso i tribunali vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- In virtù di CC 170 II in unione con l'art. 271 lett. d del Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC; RS 272], il giudice può obbligare terzi a rilasciare informazioni dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti. I fattori fiscali vanno dunque **resi noti** al giudice per i periodi nei quali i coniugi vengono tassati congiuntamente. Non viene dunque rilasciata alcuna informazione relativa agli anni fiscali precedenti il matrimonio.

4.25 Tribunali: contenziosi relativa a eredità

- In questo caso i tribunali vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Non vi è una disposizione del diritto cantonale grigionese o del diritto federale che autorizzi/obblighi le autorità fiscali a rendere noti ai tribunali i fattori fiscali nei contenziosi relativi a eredità. Senza il consenso dei relativi contribuenti i loro fattori fiscali **non possono essere resi noti** ai tribunali.

4.26 Tribunali: diritto penale

- In questo caso i tribunali vanno qualificati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Conformemente a CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. A. Dzierzega Zraggen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a d., Basilea 2023, art. 195 N 6 seg.). Gli organi ufficiali sono tenuti a rilasciare gratuitamente informazioni sulla condotta e sulla situazione patrimoniale dell'imputato. I fattori fiscali vanno dunque **resi noti** ai tribunali.

4.27 Commissione della gestione

- La commissione della gestione (CdG) e i suoi membri vanno qualificati come terzi ai sensi dell'art. 122 cpv. 2 prima frase LIG. Siccome la CdG non è un'autorità giudiziaria o amministrativa, essa **di principio non ha accesso** agli atti fiscali. Va tuttavia osservato che conformemente all'art. 27 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio ([LGC](#); CSC 170.100), per giudicare affari loro attribuiti, le commissioni del Gran Consiglio hanno il diritto di richiedere informazioni utili e, dopo aver udito il Governo, di prendere visione dei necessari atti ufficiali. Alla CdG spettano dunque tutti i diritti d'informazione necessari all'adempimento dei compiti ad essa attribuiti (art. 29 cpv. 1 LGC). La Commissione della gestione gode di tali diritti d'informazione nei confronti di tutti gli uffici dell'Amministrazione cantonale, nella misura in cui essi sottostanno alla supervisione del Cantone (art. 29 cpv. 2 LGC). Inoltre la CdG può esigere atti dal Governo e prendere visione di tutti gli atti cantonali, nella misura in cui questi sono importanti per l'adempimento dei suoi compiti (art. 30 cpv. 1 LGC).
- Secondo l'art. 22 cpv. 2 del Regolamento organico del Gran Consiglio ([ROGC](#); CSC 170.140), in qualità di istanza di verifica dell'Amministrazione, la CdG sorveglia tra l'altro l'attività dell'Amministrazione cantonale (lett. a) e si informa a posteriori circa l'attività amministrativa e l'andamento degli affari come pure circa i lavori in corso (lett. b). In qualità di istanza di verifica delle finanze, la CdG controlla dunque tra l'altro l'intera gestione finanziaria e si occupa del suo sviluppo a lungo termine (art. 22 cpv. 3 lett. a ROGC). Secondo l'art. 23 cpv. 1 ROGC, la CdG bada ad un'amministrazione conforme al diritto e alle regole (lett. a), analizza l'efficienza dell'Amministrazione statale come pure dei suoi provvedimenti (lett. b), bada ad un assolvimento dei compiti razionale ed economico, nonché ad una procedura amministrativa efficiente (lett. c) e verifica se le decisioni vengono prese nel rispetto delle competenze e se vi sono sufficienti controlli all'interno dell'Amministrazione (lett. d).
- Nonostante il segreto fiscale, la CdG può dunque richiedere all'Amministrazione delle imposte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti; simili informazioni vengono fornite unicamente a destinazione del presidente, non per contro dei singoli membri della CdG. In caso contrario non sarebbe in grado di esercitare l'alta vigilanza sull'Amministrazione delle imposte. Fanno parte dell'alta vigilanza ad esempio le questioni se l'Amministrazione delle imposte rilevi tutti i contribuenti, proceda alla tassazione di tutti i contribuenti rilevati entro i termini, riscuota le imposte tassate a tempo debito e adotti per tempo eventuali misure di sicurezza. Il compito principale della CdG consiste nel sorvegliare l'attività dell'Amministrazione cantonale e quindi anche dell'Amministrazione delle imposte. La facoltà di esame della CdG riguardo all'attività dell'Amministrazione delle imposte è però solo di carattere generale e non si estende ad attività di tassazione o a misure d'incasso concrete in relazione a determinati singoli casi di contribuenti, ragione per cui a questo proposito non dovrebbe esserle concesso (nemmeno al presidente) il diritto di prendere visione degli atti. Non esiste una legge che autorizzi/obblighi le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente alla CdG.

4.28 Ufficio dell'igiene pubblica: violazione della legislazione sull'igiene pubblica

- L'Ufficio dell'igiene pubblica va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- L'Ufficio dell'igiene pubblica chiede alle autorità fiscali di rendere noti i fattori fiscali delle persone che hanno violato la legge federale sulle professioni mediche universitarie (RS 811.1), la legge federale sulle professioni psicologiche (RS 935.81), la legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (RS 818.1) e la legge sull'igiene pubblica (CSC 500.000) e le ordinanze e decisioni alla sua base. L'Ufficio dell'igiene pubblica è competente per le procedure penali delle **contravvenzioni** (art. 6a lett. e in unione con l'art. 5 cpv. 1 lett. e in unione con l'art. 64 della legge sull'igiene pubblica).
- Conformemente all'art. 17 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), la Confederazione e i Cantoni possono affidare il perseguimento e il giudizio delle

contravvenzioni ad autorità amministrative. In questo contesto le autorità amministrative dispongono dei poteri del pubblico ministero (CPP 357 I). Secondo CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice, o, come detto, un'autorità amministrativa (cfr. CPP 122 lett. c in unione con CPP 17 I) richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. A. Dzierzega Zraggen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a d., Basilea 2023, art. 195 N 6 seg.). Per la determinazione della multa in seguito a violazione della legislazione sull'igiene pubblica è competente l'Ufficio dell'igiene pubblica; a esso compete anche l'istruttoria penale. Di conseguenza, le autorità fiscali devono **rendere noti** i fattori fiscali dell'imputato all'Ufficio dell'igiene pubblica.

4.29 Ispettorato del registro fondiario: autorizzazione conformemente alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE)

- L'Ispettorato del registro fondiario va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- In virtù degli art. 15 e 24 cpv. 1 della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41) in unione con gli art. 13, 14 e 15 della legge d'introduzione alla legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (CSC 217.600), le autorità fiscali devono **fornire** all'Ispettorato del registro fondiario, al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS), nonché al Tribunale amministrativo (a partire dal 1 gennaio 2025: Tribunale d'appello) **informazioni** relative ai fattori fiscali delle persone interessate dalla LAFE.

4.30 Ufficio del registro di commercio

- L'Ispettorato del registro fondiario va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Gli uffici del registro di commercio ricercano periodicamente gli enti giuridici soggetti all'obbligo d'iscrizione non iscritti nonché le iscrizioni che non corrispondono più ai fatti (art. 157 cpv. 1 dell'ordinanza sul registro di commercio, [ORC](#); RS 221.411). A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti (rispettivamente delle regioni) e dei Comuni di fornire loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti enti giuridici soggetti a iscrizione e fatti che potrebbero motivare un obbligo di iscrizione, di modifica o di cancellazione (ORC 157 II). Di conseguenza le autorità fiscali sono tenute a fornire agli uffici del registro di commercio informazioni in merito ai fattori fiscali, se questi sono necessari per la ricerca summenzionata.

4.31 Ufficio incasso

- Un ufficio incasso va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Non esiste né una legge cantonale, né una federale che autorizzi/obblighi le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente a un ufficio incasso. **Senza consenso scritto** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono venire comunicati** a un ufficio incasso.

4.32 Aiuto all'incasso (in conformità al CC)

- L'ufficio competente dell'aiuto all'incasso (ufficio specializzato) va qualificato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento (art. 131 cpv. 1 del Codice

civile svizzero, [CC](#); RS 210). L'aiuto all'incasso si applica anche nel caso in cui il padre o la madre non adempia il proprio obbligo di mantenimento. In un caso del genere, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l'altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento (CC 290 I). Nel Cantone dei Grigioni la competenza per l'aiuto all'incasso spetta alla sovrastanza comunale o al servizio da questa designato nel luogo di domicilio della persona avente diritto (art. 14 cpv. 4 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero [[LICC](#); CSC 210.100]). Ulteriori dettagli sono disciplinati nell'ordinanza sull'aiuto all'incasso di pretese di mantenimento fondate sul diritto di famiglia (ordinanza sull'aiuto all'incasso, [OAlnc](#); RS 211.214.32). Conformemente a OAlnc 7 su richiesta scritta motivata, gli uffici specializzati possono ottenere gratuitamente da altre autorità comunali, cantonali o federali le informazioni necessarie all'adempimento del loro compito. Di conseguenza, le autorità fiscali devono **rendere noti** all'ufficio specializzato competente i fattori fiscali delle persone soggette all'obbligo di mantenimento.

4.33 Autorità AI

- Le autorità AI vanno considerate come terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, regioni e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; 831.20), su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, in presenza di detti requisiti i fattori fiscali devono **essere resi noti** alle autorità AI.

4.34 Legge sulla caccia/reati di caccia

- La Procura pubblica va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Le disposizioni penali nell'ambito della caccia sono disciplinate a livello federale negli art. 17 segg. della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) e a livello cantonale negli art. 47 segg. della legge cantonale sulla caccia (LCC; CSC 740.000). Fatte salve prescrizioni procedurali particolari (Procedura di multa disciplinare; cfr. l'Ordinanza sulla riscossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia, [OMDC; CSC 740.030]), il perseguimento e il giudizio di reati sia secondo il diritto federale, sia secondo il diritto cantonale si orientano al Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0) e alla Procedura penale minorile (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero [LACPP; CSC 350.100]).
- Conformemente a CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. A. Dzierzega Zraggen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a ed., Basilea 2023, art. 195 N 6 seg.). Gli organi ufficiali sono tenuti

a rilasciare gratuitamente informazioni sulla condotta e sulla situazione patrimoniale dell'imputato. In tutti i casi in cui il pubblico ministero chiede delle informazioni sui fattori fiscali per accertare la situazione patrimoniale dell'imputato, queste informazioni vanno **rese note**.

4.35 Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML)

- L'UCIAML va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- L'UCIAML è l'organo competente dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. n. 4.6).
- Secondo l'art. 11 della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero ([LLN](#); RS 822.41), le autorità competenti tra l'altro in materia fiscale, dunque le amministrazioni delle imposte di Cantone e comune, collaborano con gli organi di controllo dell'UCIAML. Esiste dunque una base legislativa che permette all'Amministrazione delle imposte di fornire all'UCIAML, nel quadro della lotta al lavoro nero, le informazioni o la documentazione desiderate.

4.36 Polizia cantonale

- I collaboratori della Polizia cantonale vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia e la polizia deve annotare di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti (cfr. art. 307 cpv. 2 e 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP; RS 312.0]). Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere (CPP 312 I).
- Conformemente a CPP 195 II, per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice, e nel presente caso la Polizia cantonale (cfr. CPP 12 lett. a), richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. A. Dierzega Zraggen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a ed., Basilea 2023, art. 195 N 6 seg.). Gli organi ufficiali sono tenuti a rilasciare gratuitamente informazioni sulla condotta e sulla situazione patrimoniale dell'imputato. Nei casi in cui la Polizia cantonale chiede delle informazioni sui fattori fiscali per accertare la situazione patrimoniale dell'imputato, queste informazioni vanno **rese note**. Ciò deve avvenire su **domanda scritta**. Di principio, i fattori fiscali sono significativi per determinare l'ammontare della multa.

4.37 Autorità di protezione dei minori e degli adulti

- Ogni persona può presentare una notifica all'APMA se una persona sembra avere bisogno di aiuto. È fatto salvo il segreto professionale (CC 443 I). L'APMA esamina i fatti, raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie (CC 446 I e II). Se necessario, l'APMA ordina che l'interessato sia rappresentato da un curatore (CC 449a).
- I membri dell'APMA vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Conformemente a CC 448 IV, le autorità amministrative e giudiziarie consegnano all'APMA gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. Le richieste dell'APMA Grigioni giungono da un indirizzo e-mail ...@kesb.gr.ch. Per garantire una procedura opportuna, d'accordo con la direzione dell'APMA, le informazioni vengono rilasciate a un'unica persona di riferimento all'interno dell'Amministrazione cantonale delle imposte. L'APMA è informata in merito alla persona competente. Una domanda di rilascio di informazioni di regola deve avvenire per iscritto (è sufficiente un'e-mail) e va provvista di una motivazione.

- L'Amministrazione delle imposte deve rilasciare le informazioni e consegnare gli atti **necessari**, sempre che non vi si oppongano **interessi degni di protezione**. Non è quindi possibile rispondere in generale alla domanda se all'APMA vadano resi noti i fattori fiscali di un contribuente, ciò deve bensì essere fatto dipendere dal motivo per cui una persona è sotto curatela (rispettivamente tutela in caso di minori). Se la situazione finanziaria della persona in questione è importante per un'eventuale curatela (rispettivamente tutela), i fattori fiscali vanno resi noti all'APMA. Esempio: se una persona deve essere messa sotto curatela a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (cfr. CC 390 I n. 1), non si vede il motivo per cui i fattori fiscali dell'interessato vadano comunicati all'APMA. Se per contro l'apertura di una procedura per l'istituzione di una curatela viene decisa poiché vi è il forte sospetto che una persona venga sfruttata dal punto di vista finanziario, i fattori fiscali possono essere resi noti. Su questo sfondo i fattori fiscali devono essere comunicati all'APMA se quest'ultima esamina la necessità di una misura di diritto di protezione degli adulti con **amministrazione dei beni (CC 395)**. Con l'APMA è stato concordato che quest'ultima nelle sue richieste appone una relativa indicazione.

4.38 Assicuratori malattia/assicuratori infortuni

- Gli assicuratori contro le malattie e gli infortuni vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, regioni e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; 832.10) e sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; 832.20), su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, in presenza di detti requisiti i fattori fiscali devono **essere resi noti** agli organi LAMal e LAINF. Di conseguenza, è evidente che i fattori fiscali non possano essere resi noti per attività di pubblicità, acquisizione ecc.

4.39 Istituto di credito

- Gli istituti di credito vanno considerati terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una cantonale autorizza/obbliga l'autorità fiscale a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente a un istituto di credito. **Senza autorizzazione scritta** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono venire comunicati** a un istituto di credito.

4.40 Polizia militare

- La polizia militare o il comando (d'impiego) della polizia militare va considerato/a come terzo/a ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 18 della Procedura penale militare ([PPM](#); RS 322.1) la giustizia militare (di norma un giudice istruttore militare) incarica la polizia militare di allestire un rapporto di buona condotta (rapporto sulle condizioni personali, professionali e finanziarie) o di accer-

tare una determinata circostanza. Secondo PPM 18 II alle autorità penali militari e alle autorità civili giudiziarie, penali e amministrative della Confederazione e dei Cantoni incombe un dovere di reciproca assistenza giudiziaria. In questo modo, i fattori fiscali, poiché sono necessari per l'accertamento dei rapporti finanziari, devono essere **resi noti** agli organi della polizia militare.

4.41 Assicurazione militare

- L'assicurazione militare va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, regioni e comuni **comunicano** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della legge federale sull'assicurazione militare (LAM; 833.1), su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per:
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.
- In questo modo, in virtù dell'art. 32 LPGA, in presenza di detti requisiti i fattori fiscali devono **essere resi noti** agli organi dell'assicurazione militare.

4.42 Coeredi

- In virtù di CC 560, l'erede non va qualificato quale terzo ai sensi di LIG 122. I fattori fiscali del testatore vanno dunque resi noti a un erede (anche senza il consenso degli altri coeredi!), se egli può dimostrare tramite certificato ereditario² di essere un erede.
- Per contro, tra di loro i coeredi vanno considerati dei terzi e non vi è un diritto a prendere visione dei fattori fiscali di un coerede.

4.43 Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

- Il SIC va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Nel quadro della **protezione dello Stato**, è in primo luogo il Cantone a essere responsabile per la sicurezza interna sul suo territorio. Se in virtù della Costituzione e della legge la Confederazione è responsabile della sicurezza interna, i Cantoni l'assistono sul piano dell'amministrazione e dell'esecuzione (art. 4 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; LMSI; RS 120). Conformemente all'art. 19 cpv. 1 della legge federale sulle attività informative ([LAI](#); RS 121) le autorità della Confederazione e dei Cantoni sono tenute, in casi specifici, a fornire al SIC, sulla base di una domanda motivata, le infor-

² Prima della scadenza del termine di tre mesi per la rinuncia alla successione (cfr. CC 567 I) di regola non può essere rilasciato un certificato ereditario. Al fine di abbreviare questo termine, gli eredi possono rilasciare al tribunale regionale, mediante il modulo ufficiale «Dichiarazione di accettazione di un'eredità», la dichiarazione scritta di tutti gli eredi che accettano l'eredità senza riserve e senza riserve. In seguito il tribunale regionale può rilasciare immediatamente il certificato d'erede. Nei casi in cui tale dichiarazione di accettazione non sia stata fatta dagli eredi, il tribunale regionale può rilasciare una «attestazione del diritto d'informazione», con la quale si conferma che il potenziale erede è autorizzato a chiedere a banche, autorità e terzi informazioni sulla successione del defunto.

mazioni necessarie per individuare o sventare una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna oppure per tutelare altri interessi nazionali importanti (LAln 3). Secondo LAln 19 Il una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna sussiste quando è a repentaglio un bene giuridico importante quale la vita, l'integrità fisica o la libertà delle persone oppure l'esistenza e il funzionamento dello Stato e la minaccia proviene:

- da attività terroristiche, nel senso di azioni tendenti a influenzare o a modificare l'ordinamento dello Stato, che si intendono attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati o propagando paura e timore (lett. a);
- dallo spionaggio secondo [CP](#) 272–274 e 301 nonché gli art. 86 e 93 del Codice penale militare ([CPMRS](#) 321.0) (lett. b);
- dalla proliferazione NBC o dal commercio illegale di sostanze radioattive, di materiale bellico e di altri beni d'armamento (lett. c);
- da un attacco a un'infrastruttura critica (lett. d); oppure
- da attività dell'estremismo violento nel senso di azioni di organizzazioni che negano i fondamenti della democrazia e dello Stato di diritto e che commettono, incoraggiano o approvano atti violenti allo scopo di raggiungere i loro obiettivi (lett. e).

Anche le **autorità fiscali** sottostanti a obblighi legali di segreto sono tenute a fornire informazioni ai sensi di quanto esposto. Il SIC informa tuttavia sommariamente la competente autorità fiscale, indicando in che cosa consiste la minaccia concreta da scoprire o sventare e in che modo le informazioni sulla situazione fiscale della persona interessata dalla soppressione del segreto fiscale possono contribuire a scoprire o sventare la minaccia. Il SIC specifica in una richiesta scritta segnatamente la persona fisica o giuridica interessata, l'informazione necessaria e il periodo cui questa si riferisce. L'autorità interpellata è tenuta a serbare il segreto nei confronti di terzi sulla richiesta e sulle eventuali informazioni fornite (LAln 19 III). Se il SIC chiede delle informazioni sui fattori fiscali di un contribuente per l'adempimento dei compiti di cui sopra, queste informazioni vanno **rese note**.

4.44 Parlamento (commissioni)

- Il Parlamento (Gran Consiglio) va considerato come terzo ai sensi di LIG 122. Siccome il Gran Consiglio non è un'autorità giudiziaria o amministrativa, esso **di principio non ha accesso** gli atti fiscali.
- Va tuttavia osservato che conformemente all'art. 27 cpv. 1 della legge sul Gran Consiglio ([LGC](#); CSC 170.100), per giudicare affari loro attribuiti, le commissioni del Gran Consiglio hanno il diritto di richiedere informazioni utili e, dopo aver udito il Governo, di prendere visione dei necessari atti ufficiali. La competenza per la sorveglianza sull'attività dell'Amministrazione cantonale e quindi anche dell'Amministrazione delle imposte spetta alla **CdG**. A questo proposito si rimanda al n. 4.27.
- Le altre commissioni (cfr. art. 19 cpv. 1 del Regolamento organico del Gran Consiglio [[ROGC](#); CSC 170.140]), in particolare anche la Commissione per l'economia e le tasse (CET), non hanno funzioni di vigilanza, motivo per cui la possibilità di prendere visione degli atti fiscali e di fornire informazioni relative ai fattori fiscali non entra in considerazione.

4.45 Controlli di sicurezza relativi alle persone

- Cfr. n. 4.20

4.46 Assistenza giudiziaria a tribunali esteri

- I tribunali esteri vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Di principio, le informazioni vengono rilasciate unicamente se il contribuente in questione dà il suo **consenso**.

4.47 Governo e Dipartimento delle finanze e dei comuni

- Il Governo del Cantone dei Grigioni e il Dipartimento delle finanze e dei comuni (DFC) vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Secondo l'art. 43 della Costituzione del Cantone dei Grigioni ([Cost. cant.](#); CSC 110.100), il Governo è preposto all'Amministrazione cantonale. Vigila affinché l'Amministrazione operi efficientemente e in conformità alla legge e definisce, nel quadro del diritto cantonale, l'organizzazione della stessa. Conformemente all'art. 1 cpv. 1 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione ([LCOGA](#); CSC 170.300) il Governo è l'autorità direttiva ed esecutiva suprema del Cantone. Ogni consigliere di Stato è direttore di un Dipartimento dell'Amministrazione cantonale e sottostà al Governo quale autorità complessiva (LCOGA 1 II). Secondo LCOGA 15 l'Amministrazione cantonale si articola in cinque Dipartimenti. Questi comprendono a loro volta unità amministrative che sono subordinate o assegnate dal profilo amministrativo al singolo Dipartimento. Dal punto di vista organizzativo, l'Amministrazione delle imposte è subordinata al DFC (cfr. art. 11 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione in unione con l'art. 1.4.1 lett. f e l'art. 2.4 lett. e allegato 1, [OOGA](#); CSC 170.310). Il DFC, quale unità amministrativa gerarchicamente sovraordinata, ha la funzione di vigilanza e di controllo sull'Amministrazione delle imposte. La vigilanza esercitata dal Dipartimento sull'Amministrazione delle imposte rappresenta tuttavia una vigilanza limitata che si limita di principio all'attività. Al Dipartimento è vietato intervenire direttamente in singoli affari. Né la LCOGA, né l'OOGA o altre leggi cantonali contengono una disposizione che autorizza o addirittura obbliga gli organi fiscali a permettere ai membri del Governo o al DFC di prendere visione degli atti fiscali di un contribuente oppure a fornire informazioni relative ai fattori fiscali.
- La situazione è diversa se la competenza del Governo o del DFC risulta dalla LIG in un singolo caso concreto. Ciò può essere il caso ad esempio nel settore delle agevolazioni fiscali (Governo, cfr. LIG 5) o del condono fiscale (Governo o DFC, cfr. LIG 156 III). In un caso del genere, l'autorità competente (Governo o DFC) è un terzo e a esso vanno messi a disposizione gli atti fiscali necessari o vanno fornite le necessarie informazioni sui fattori fiscali.

4.48 Tribunale regionale: ritorno a miglior fortuna (LEF)

- Il tribunale regionale va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Contro un debitore d'imposte che è stato oggetto di una procedura di fallimento può essere aperta una nuova esecuzione solo se egli ha fatto "ritorno a miglior fortuna". In caso di controversia decide il tribunale (art. 265a della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [[LEF](#); RS 281.1]); nel Cantone GR si tratta del tribunale regionale che decide con competenza di giudice unico, e quindi del presidente del tribunale regionale (cfr. art. 251 lett. d del Codice di diritto processuale civile svizzero [[CPC](#); RS 272] e art. 5 cpv. 1 lett. a della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero [[LACPC](#); CSC 320.100]).
- Conformemente a CPC 160 I, le parti e i terzi sono tenuti a **cooperare all'assunzione delle prove**. In particolare devono, tra le altre cose, deporre in qualità di testimone e produrre documenti. A determinate condizioni un terzo può però far valere un diritto relativo di rifiuto (CPC 166). Egli può rifiutarsi di cooperare all'accertamento di fatti confidatigli nella

sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 del Codice penale svizzero ([CP](#); RS 311.0) o membro di un'autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato **autorizzato a deporre dall'autorità a lui preposta** (CPC 166 I lett. c). Inoltre, secondo CPC 190 I, il giudice può raccogliere **informazioni scritte** presso pubblici uffici. Essi devono però osservare il segreto d'ufficio. I collaboratori dell'Amministrazione delle imposte possono dunque di principio negare la cooperazione. Né a livello federale, né a livello cantonale esiste una legge che prescrive un rilascio di informazioni da parte dell'Amministrazione delle imposte. Le relative informazioni devono però essere fornite nel caso in cui sussista un interesse pubblico preponderante secondo LIG 122 II. LIG 122 II prevede in questo senso una ponderazione degli interessi con la quale i diversi interessi devono venire valutati. In questo contesto deve essere tenuto conto anche del principio di proporzionalità. Il servizio giuridico deve valutare se sussiste un interesse pubblico preponderante.

- Dopo aver consultato il presidente del Tribunale cantonale (dal 1° gennaio 2025 Tribunale d'appello; unificazione del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo) è stato possibile concordare la procedura seguente:
 - conformemente alla LEF il debitore è tenuto a fornire informazioni veritiere;
 - il tribunale regionale o, se del caso, l'ufficio esecuzioni su suo mandato, interroga il debitore in merito alla sua situazione patrimoniale e lo invita a produrre la dichiarazione d'imposta e le tassazioni fiscali;
 - se il debitore, che è detentore del segreto, non dà seguito a questo invito, il presidente del tribunale regionale si rivolge all'Amministrazione delle imposte con la richiesta di edizione degli atti;
 - è ovvio che al debitore non possono più essere riconosciuti interessi preponderanti degni di protezione. L'interesse alla giusta imposizione del diritto civile federale, a cui il contribuente non ha contribuito in modo illegale, prevale sull'interesse del contribuente a mantenere il segreto. Pertanto, le informazioni vanno fornite.

4.49 Tribunale regionale: procedura civile

- Il tribunale regionale va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 160 cpv. 1 del Codice di diritto processuale civile svizzero ([CPC](#); RS 272), le parti di un procedimento giudiziario e terzi sono tenuti a cooperare all'assunzione delle prove. Devono in particolare deporre in qualità di parte o testimone (lett. a) o produrre documenti (lett. b). Inoltre, secondo CPC 190 I il giudice può raccogliere informazioni scritte presso pubblici uffici. Conformemente a CPC 166 I lett. c un terzo può tuttavia rifiutarsi di cooperare all'accertamento di fatti confidatigli nella sua qualità ufficiale o di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua funzione, se è un funzionario ai sensi di CP 110 III o membro di un'autorità, oppure di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività ausiliaria per un funzionario o un'autorità; egli è però tenuto a deporre se sottostà a un obbligo di denuncia o è stato autorizzato a deporre dall'autorità a lui preposta. I collaboratori delle autorità fiscali hanno quindi un diritto (limitato) di rifiuto. Eventuali informazioni non possono nemmeno essere fornite in virtù di un interesse pubblico preponderante, tanto più che si tratta di un procedimento civile e che in relazione a procedimenti civili non possono essere rilasciate informazioni per mancanza di un interesse pubblico. I fattori fiscali dunque **non devono essere resi noti**.

4.50 Rimborso delle spese per l'assistenza giudiziaria gratuita

- Secondo LGA 77 III e l'art. 123 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) in unione con l'art. 12 cpv. 4 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC; CSC 320.100), mediante una **procedura di richiamo** l'Amministrazione delle imposte rende accessibili i dati necessari all'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso. In conformità all'art. 11 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OOGA, CSC 170.310) in unione con l'allegato 1 (n. I 4. A. lett. f) di tale ordinanza anche in questo caso si tratta dell'Amministrazione delle imposte. Nei comuni, l'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso è autorizzato a prendere visione dei dati necessari tramite l'**Ufficio fiscale comunale**.

4.51 LEF: determinazione del ritorno a miglior fortuna

- Contro un debitore d'imposte che è stato oggetto di una procedura di fallimento può essere aperta una nuova esecuzione solo se egli ha fatto "ritorno a miglior fortuna". In caso di controversia è il Tribunale a decidere (LEF 265a); nel Cantone GR conformemente all'art. 15 dell'ordinanza d'esecuzione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento (OE della LEF; CSC 220.100) in unione con l'art. 251 lett. d del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) e con l'art. 4 cpv. 1 lett. a della legge d'applicazione del CPC (LACPC; CSC 320.100), si tratta del tribunale regionale che decide con competenza di giudice unico, e dunque di solito del presidente del Tribunale regionale.
- Cfr. n. 4.47

4.52 Inventario assicurativo (CC)

- L'ufficio competente per l'allestimento di un inventario assicurativo va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Su richiesta degli eredi, a determinate condizioni ma anche d'ufficio, viene allestito un cosiddetto inventario assicurativo (art. 553 del Codice civile svizzero, [CC](#); RS 210). Inoltre, la compilazione dell'inventario assicurativo viene ordinata in ogni caso di sostituzione d'erede in virtù di CC 490 I. Nel Cantone dei Grigioni esso viene compilato dal giudice unico presso il tribunale regionale, da un attuario del tribunale regionale o da un notaio designato dal giudice unico presso il tribunale regionale (art. 75 cpv. 1 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero [[LICC](#); CSC 210.100]). L'inventario dovrà contenere un elenco possibilmente completo dei beni patrimoniali e dei debiti del testatore nonché i libri e gli atti che possono informare sull'eredità (LICC 75 II).
- Non esiste una base legale che obblighi le autorità fiscali a rendere note le informazioni contenute negli atti fiscali all'ufficio competente per l'allestimento dell'inventario assicurativo. Non si individua nemmeno un interesse pubblico preponderante. Di conseguenza, i fattori fiscali del testatore non possono essere comunicati all'ufficio in questione. Devono piuttosto essere chiesti agli eredi.

4.53 Autorità sociale/obbligo di assistenza

- Cfr. n. 4.22

4.54 Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni (IAS GR) / assegni familiari

- L'IAS GR va considerato come terzo ai sensi dell'art. 122 LIG.
- Conformemente all'art. 11a cpv. 1 della legge sugli assegni familiari ([LAF](#); CSC 548.100), gli uffici cantonali e i comuni forniscono gratuitamente alle casse di compensazione per gli

assegni familiari (IAS Grigioni) le informazioni necessarie all'esecuzione della LAF. In questo modo, di principio all'IAS dei Grigioni devono essere **resi noti** i fattori fiscali, se questi sono necessari per l'esecuzione.

4.55 Procura pubblica

- La Procura pubblica va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Conformemente all'art. 195 cpv. 2 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), per far luce sulla situazione personale dell'imputato, il pubblico ministero e il giudice richiedono ad organi ufficiali e a privati informazioni relative ai suoi precedenti penali e alla sua reputazione, come pure altri rapporti utili (cfr. A. Dzierzega Zraggen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [editore], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3^a ed., Basilea 2023, art. 195 N 6 seg.). In tutti i casi in cui il pubblico ministero chiede delle informazioni sui fattori fiscali per accertare la situazione patrimoniale dell'imputato, queste informazioni vanno **rese note**.

4.56 Contribuente

- Il contribuente non è terzo, bensì detentore del segreto e non è soggetto a LIG 122. Egli può vedere i suoi fattori fiscali sulla relativa decisione di tassazione.

4.57 Servizio borse di studio

- Il Servizio borse di studio va considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Nel Cantone dei Grigioni, la valutazione di domande di borse di studio e la concessione di borse di studio è di competenza del Servizio borse di studio, subordinato al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (art. 17 della legge sulle borse di studio, LCBor; CSC 450.200). In virtù di LCBor 18, le autorità fiscali devono **trasmettere** al Servizio i fattori fiscali dei richiedenti e delle persone che nei loro confronti hanno un obbligo di mantenimento o di assistenza.

4.58 Proprietari per piani

- Un proprietario per piani che vuole avere informazioni relative ai fattori fiscali di un altro proprietario per piani viene considerato come terzo ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una legge cantonale autorizza/obbliga le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un altro proprietario per piani a un proprietario per piani. **Senza consenso** del contribuente **non possono essere resi noti** i suoi fattori fiscali a un proprietario per piani.

4.59 Procedura del decreto di accusa: Procura pubblica

- La procedura del decreto di accusa è disciplinata negli art. 352 segg. del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0). Secondo CPP 352 I, il pubblico ministero emette un decreto d'accusa se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure se sono stati sufficientemente chiariti e se la pena non supera un determinato limite.
- Cfr. 4.54.

4.60 Legislazione sulla protezione dell'ambiente

- Cfr. n. 4.19

4.61 Assistenza giudiziaria gratuita in pratiche amministrative

- Un contribuente chiede assistenza giudiziaria gratuita in pratiche amministrative.
- Conformemente a LGA 76 I, tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza.
- Contrariamente all'assistenza giudiziaria gratuita nel diritto civile (cfr. n. 4.62 seguente), nell'assistenza giudiziaria gratuita in questioni del diritto amministrativo non vi è alcuna disposizione del diritto cantonale che ammetta o prescriva un rilascio di informazioni. In caso di richiesta, i dati necessari vanno **resi noti** all'autorità interessata ai sensi di LGA 76 I (per verificare la documentazione inoltrata dal contribuente) in seguito all'interesse pubblico preponderante, anche in mancanza di un consenso scritto del contribuente.

4.62 Assistenza giudiziaria gratuita in pratiche civili

- Un contribuente chiede assistenza giudiziaria gratuita in pratiche civili.
- Conformemente all'art. 119 cpv. 3 del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272), l'istanza di gratuito patrocinio va presentata al giudice competente.
- L'autorità competente va considerata come terzo ai sensi di LIG 122.
- Il giudice decide sull'istanza in procedura sommaria (CPC 119 III). L'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale (CPC 119 II).
- Secondo l'art. 12 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC; CSC 320.100), l'Amministrazione delle imposte comunica i dati necessari all'Ufficio o al tribunale competente per la presa di posizione. Essa può rendere accessibili i dati tramite una procedura di richiamo. Nel diritto cantonale esiste dunque un'esplicita base legislativa che ammette o prescrive il rilascio di informazioni.
- I fattori fiscali possono dunque essere **resi noti** al giudice competente senza il consenso scritto del contribuente.

4.63 Obbligo di assistenza di familiari/assistenza pubblica

- Cfr. n. 4.22

4.64 Legatario

- Al contrario di quanto avviene per gli eredi, i legatari non subentrano allo stato giuridico del testatore; la successione universale comprende unicamente gli eredi, non per contro i legatari. Questi ultimi vanno perciò considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una legge cantonale autorizza/obbliga le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali del testatore a un legatario. **Senza il consenso** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono essere comunicati a un legatario**.

4.65 Assicurazioni: regresso

- Le assicurazioni sono terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una legge cantonale autorizza/obbliga le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente alle assicurazioni. In mancanza del consenso del contribuente, i suoi fattori fiscali **non possono essere resi noti** alle assicurazioni (eccezione: assicurazioni sociali; cfr. art. 32 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA; RS 830.1]; n. 4.2, 4.6, 4.30, 4.33, 4.36).

4.66 Tribunale amministrativo (a partire dal 1 gennaio 2025: Tribunale d'appello)

- In procedure fiscali il Tribunale amministrativo (Tribunale d'appello) non è da considerarsi terzo ai sensi di LIG 122 (cfr. n. 3.5).
- Al di fuori della procedura fiscale, il Tribunale amministrativo (Tribunale d'appello) va considerato come terzo ai sensi di LIG 122. A questo proposito vale quanto segue: nell'art. 13 cpv. 1 la legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) fissa che autorità e privati sono tenuti alla produzione di documenti e atti, nonché a rilasciare informazioni. Conformemente al cpv. 2 dello stesso articolo, per le autorità esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se in tal modo sarebbero compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili. Per rendere noti i fattori fiscali al Tribunale amministrativo (Tribunale d'appello) esiste così di regola una base legislativa sufficiente. Poiché bisogna tuttavia chiarire il perché il Tribunale amministrativo (Tribunale d'appello) necessiti dei rispettivi fattori fiscali, per determinare se eventualmente non vi siano interessi privati preponderanti degni di protezione, le informazioni al Tribunale amministrativo (Tribunale d'appello) dovrebbero avvenire solo d'accordo con il Servizio giuridico dell'Amministrazione cantonale delle imposte.

4.67 Tutore

- Al **tutore** (per **minorenni**; cfr. CC 327a) competono gli stessi diritti dei genitori (CC 327c I). Il tutore ha dunque il potere legislativo di rappresentanza in tutte le questioni giuridiche del minore sotto tutela. A causa di questo potere di rappresentanza generale concessogli dalla legge, il tutore non può essere considerato un terzo ai sensi di LIG 122. Al tutore vanno dunque **resi noti** i fattori fiscali del minore.

4.68 Istituti di previdenza (organi LPP)

- Gli istituti di previdenza vanno considerati come terzi ai sensi di LIG 122.
- In virtù dell'art. 87 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, delle regioni e dei comuni **forniscono** gratuitamente agli organi incaricati dell'esecuzione della presente legge, su richiesta scritta e motivata, i dati necessari per:
 - controllare l'assoggettamento dei datori di lavoro;
 - determinare o modificare prestazioni, o chiederne la restituzione;
 - prevenire versamenti indebiti;
 - fissare e riscuotere i contributi;
 - intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

- In questo modo, in presenza dei detti requisiti agli organi incaricati dell'attuazione della LPP vanno **resi noti** i fattori fiscali in virtù dell'art. 87 LPP.

4.69 Infrazioni alla LCStr

- Le disposizioni penali nell'ambito della circolazione stradale sono disciplinate a livello federale negli art. 90 segg. della legge sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e a livello cantonale negli art. 15 segg. della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr; CSC 870.100).
- L'accertamento dei fatti in caso di infrazioni alle prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale è compito della Polizia cantonale e dei comuni autorizzati (art. 19 cpv. 1 dell'ordinanza della legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale [OLALCStr, CSC 870.110]). Essi comunicano i casi di infrazione alla Procura pubblica, su riserva delle disposizioni particolari di LALCStr 19 (procedura della multa disciplinare [OLALCStr 19 II]). Le denunce per contravvenzioni alle norme della circolazione locali vanno presentate al comune, per quanto esso sia competente per il perseguimento e il giudizio conformemente alla LALCStr.
- Cfr. 4.36 (Polizia cantonale) e 4.54 (Procura pubblica).

4.70 Esecutore testamentario

- Per essere sicuro che le sue disposizioni vengano eseguite dagli eredi e che la divisione successoria avvenga secondo il suo volere o che venga attuata la legge, con una disposizione testamentaria il testatore può designare un esecutore testamentario (CC 517 I).
- Il campo d'attività dell'esecutore testamentario dipende in primo luogo dal volere del testatore. Dalla legge stessa risulta il campo d'attività da ipotizzare dell'esecutore testamentario, che comprende tra le altre cose anche il pagamento dei debiti del testatore (cfr. CC 518 II). Tra questi rientrano anche le imposte risultate fino al decesso del testatore. Poiché il campo d'attività dell'esecutore testamentario esclude l'agire proprio degli eredi (cfr. DTF 97 II 15; TF 7.1.2015, 6B_582/2014, consid. 2.2) e l'esecutore testamentario funge dunque da rappresentante, egli **non** può essere considerato come **terzo** ai sensi di LIG 122. È così stabilito che all'esecutore testamentario vanno consegnati gli atti fiscali del testatore. Andrebbe espressa una riserva se il campo d'attività dell'esecutore testamentario fosse limitato dalla disposizione testamentaria del testatore in modo tale che egli potrebbe eseguire i suoi compiti anche senza essere a conoscenza dei fattori fiscali del defunto.
- In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti fiscali del testatore, nonostante la nomina di un esecutore testamentario dovranno essere loro concessi anche in futuro i diritti procedurali indispensabili per la salvaguardia dei propri interessi. In particolare va loro concesso di prendere visione degli atti, comprese le decisioni, delle procedure di tassazione e di impugnazione (cfr. Zweifel/Beusch/Hunziker/Seiler, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, op. cit., § 7 N 34). Per questa ragione, agli **eredi** vanno **resi noti** i fattori fiscali del testatore nonostante la nomina di un esecutore testamentario.

4.71 Studi/lavori scientifici

- Gli autori di studi scientifici valgono di principio come terzi ai sensi di LIG 122.
- Né una legge federale, né una cantonale autorizza/obbliga le autorità fiscali a rendere noti i fattori fiscali di un contribuente agli autori di studi/lavori scientifici. **Senza il consenso** del contribuente i suoi fattori fiscali **non possono essere comunicati** agli autori di studi/lavori scientifici.

4.72 Servizio centrale d'incasso dell'Amministrazione federale delle finanze

- L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) tiene un servizio centrale d'incasso per provvedere all'esazione dei crediti in via giudiziaria e alla realizzazione di attestati di carenza di beni (art. 68 cpv. 1 ordinanza sulle finanze della Confederazione [OFC; RS 611.01]). Il Servizio centrale d'incasso è da considerarsi terzo ai sensi di LIG 122.
- In conformità all'art. 59 cpv. 2 lett. c della legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), il Servizio centrale d'incasso dell'AFF è autorizzato a chiedere alle autorità competenti, comprese le autorità fiscali federali, cantonali e comunali, informazioni circa la situazione inerente al reddito e al patrimonio dei debitori in mora ai fini dell'attuazione di pretese di diritto pubblico. In base a tale disposizione, le autorità fiscali sono pertanto tenute a **rendere noti** i fattori fiscali dei relativi contribuenti **al Servizio centrale d'incasso dell'AFF**.

5. PRESA IN VISIONE DEGLI ATTI ED EDIZIONE DI ATTI: ESEMPI IN ORDINE ALFABETICO

Conformemente a LIG 122, di principio gli atti fiscali non sono accessibili a terzi! Hanno diritto di prenderne visione le autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il diritto federale o cantonale grigionese lo prevede.

Se un contribuente chiede di poter prendere visione dei propri atti fiscali, il commissario fiscale può dare seguito a tale richiesta. In tutti gli altri casi va consultato il servizio giuridico. Non è consentito consegnare atti originali. Se la legge ammette l'edizione degli atti fiscali, dopo previo annuncio essi possono essere consultati e fotocopiati presso l'Amministrazione delle imposte. In casi singoli gli atti fiscali fotocopiati possono essere inviati direttamente, ad esempio nei casi in cui gli atti non sono numerosi.

5.1 Autorità AVS

- Cfr. n. 4.2
- Gli atti fiscali vanno resi noti alle autorità AVS nel quadro di LPGA 32 (cfr. n. 5.6).

5.2 Ufficio della migrazione e del diritto civile: naturalizzazione di stranieri

- Cfr. n. 4.3
- Nel quadro di [LCit](#) 45 II in unione con LCit 45 I e [LCCit](#) 24 II in unione con LCCit 24 I lett. g, gli atti fiscali devono essere resi noti alla SEM, all'UMPC e al comune patriziale competente.

5.3 Assistenza amministrativa ad autorità fiscali

- Cfr. n. 4.5
- Nel quadro di LIG 122a e LIFD 111 gli atti fiscali devono essere resi noti alle altre autorità fiscali.

5.4 Assicurazione contro la disoccupazione

- Cfr. n. 4.6
- Gli atti fiscali vanno resi noti agli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione nel quadro di LPGA 32 (cfr. n. 5.6).

5.5 Divisione Affari penali e inchieste dell'AFC (DAPI)

- Il capo del Dipartimento federale delle finanze può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti (LIFD 190 I). All'interno dell'AFC, l'inchiesta è di competenza della Divisione Affari penali e inchieste (DAPI). Sono applicabili le prescrizioni (cfr. LIG 122a e LIFD 111) sull'assistenza tra autorità (LIFD 195 I). Di conseguenza è accertato che la DAPI deve fornire le informazioni e consegnare gli atti richiesti.
- La procedura interna riguardo alla consegna degli atti fiscali alla DAPI deve essere disciplinata come segue: la consegna di atti fiscali alla DAPI avviene solo dopo aver informato il relativo caposezione e il Servizio giuridico. Il Servizio giuridico si occupa di coordinare la collaborazione tra l'Amministrazione delle imposte e la DAPI.

5.6 LPGA

- Se nello svolgimento delle loro funzioni apprendono che un assicurato percepisce prestazioni indebite, gli organi di un'assicurazione sociale come pure le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni, distretti, (o regioni), circoli e Comuni possono informarne gli organi dell'assicurazione sociale e degli istituti di previdenza interessati (art. 32 cpv. 2^{bis} della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, [LPGA](#); RS 830.1).
- In base a questa disposizione, le autorità fiscali cantonali e comunali sono autorizzate a notificare autonomamente, ossia senza relativa domanda, irregolarità alla relativa assicurazione sociale o al relativo istituto di previdenza e a fornire le informazioni necessarie dagli atti fiscali, nonché a produrre i relativi documenti.

5.7 Assistente e curatore

- Cfr. n. 4.9 e 4.10

5.8 Uffici d'esecuzione e dei fallimenti

- Cfr. n. 4.11

5.9 Ufficio federale di polizia (fedpol); Polizia giudiziaria federale

- Cfr. n. 4.13

5.10 Coniuge del contribuente

- Entrambi i coniugi possono prendere visione degli atti fiscali per quanto vengano tassati congiuntamente, ovvero la presa in visione degli atti deve essere concessa per i periodi in cui essi sono stati tassati congiuntamente (cfr. LIG 122 III). È irrilevante il fatto se i coniugi al momento in cui desiderano prendere in visione gli atti vengono ancora tassati congiuntamente.

5.11 Eredi

- In virtù di CC 560, gli eredi/coeredi subentrano allo stato giuridico del testatore grazie alla successione universale. Essi non vanno dunque qualificati come terzi ai sensi di LIG 122. Per questa ragione deve essere loro concesso il diritto di prendere in visione gli atti del testatore.

5.12 Amministratore della successione

- Cfr. n. 4.18

5.13 Ufficio del registro di commercio

- Cfr. n. 4.30

5.14 Autorità AI

- Cfr. n. 4.32
- Gli atti fiscali vanno resi noti alle autorità AI nel quadro di LPGA 32 (cfr. n. 5.6).

5.15 Ufficio cantonale per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML)

- Cfr. 4.35.

5.16 Polizia cantonale

- Il pubblico ministero può in ogni tempo impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia e la polizia deve annotare di volta in volta in rapporti scritti gli accertamenti da essa compiuti (cfr. art. 307 cpv. 2 e 3 del Codice di diritto processuale penale svizzero [CPP; RS 312.0]). Anche dopo l'apertura dell'istruzione, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. A tal fine, impartisce mandati scritti o, in casi urgenti, orali, limitandosi a precisare gli accertamenti da compiere (CPP 312 I).
- Secondo CPP 194 II, se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione della procura pubblica i loro atti per esame. Nei casi in cui la Polizia cantonale, su ordine della Procura pubblica, per accertare i fatti o per giudicare l'imputato chiede di prendere visione degli atti fiscali, va concessa questa possibilità (anche) ad essa. Ciò avviene però solo su richiesta scritta.
- Per quanto non sia ancora stata avviata una procedura penale (crimine o delitto), viene dato seguito alla domanda di presa in visione degli atti o di edizione degli atti solo se dalla rispettiva domanda risulta l'oggetto dell'inchiesta e il motivo per cui si richiedono gli atti. Inoltre, la domanda deve giungere da un collaboratore del servizio speciale 3 (reati economici). Le domande di altri collaboratori della polizia devono essere viste dal procuratore pubblico.

5.17 Autorità di protezione dei minori e degli adulti

- In merito ai compiti dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) cfr. n. 4.37.
- Secondo CC 448 IV, le autorità amministrative sono tenute a fornire informazioni alle APMA e a consegnare gli atti necessari, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione. In molti casi dovrebbe bastare la decisione di tassazione; in singoli casi deve però essere consegnata anche la (copia della) dichiarazione d'imposta. Le richieste dell'APMA

giungono da un indirizzo e-mail ...@kesb.gr.ch. In seno all'Amministrazione cantonale delle imposte vi è un'unica persona di riferimento. L'APMA è informata in merito a questa persona. Una domanda di rilascio di informazioni deve avvenire per iscritto (è sufficiente un'e-mail) e va provvista di una motivazione.

- L'Amministrazione delle imposte deve consegnare gli atti **necessari**, sempre che non vi si oppongano **interessi degni di protezione**. Pertanto, non è possibile fornire una risposta in termini generali, se gli atti fiscali di un contribuente debbano essere consegnati all'APMA. Ciò dipende dal motivo per cui una persona deve essere posta sotto curatela (o tutela in caso di minori). Se la situazione finanziaria della persona in questione è importante per un'eventuale curatela (rispettivamente tutela), gli atti fiscali vanno consegnati all'APMA. Esempio: se una persona deve essere messa sotto curatela a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (cfr. CC 390 I n. 1), non si vede il motivo per cui gli atti fiscali dell'interessato vadano consegnati all'APMA. Se per contro l'apertura di una procedura per l'istituzione di una curatela viene decisa poiché vi è il forte sospetto che una persona venga sfruttata dal punto di vista finanziario, gli atti fiscali possono essere consegnati. È possibile rispondere alla domanda se il sospetto menzionato esista a ragione solo con un confronto delle dichiarazioni d'imposta degli ultimi anni. Gli atti fiscali devono essere consegnati all'APMA se quest'ultima esamina la necessità di una misura di diritto di protezione degli adulti con **amministrazione dei beni (CC 395)**. Con l'APMA è stato concordato che quest'ultima nelle sue richieste appone una relativa indicazione.

5.18 Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)

- Cfr. n. 4.43

5.19 Governo e Dipartimento delle finanze e dei comuni

- Cfr. n. 4.47

5.20 Istituto delle assicurazioni sociali (IAS GR) Grigioni / assegni familiari

- Cfr. n. 4.54

5.21 Procura pubblica

- Secondo l'art. 194 cpv. 1 del Codice di diritto processuale penale svizzero (CPP; RS 312.0), se nessun interesse pubblico o privato preponderante al mantenimento del segreto vi si oppone, le autorità amministrative e giudiziarie mettono a disposizione del pubblico ministero i loro atti per esame (CPP 194 II). Nei casi in cui la Procura pubblica, per accertare i fatti o per giudicare l'imputato chiede di poter prendere visione degli atti fiscali, va concessa questa possibilità (anche) ad essa. Ciò avviene però solo su richiesta scritta.
- Dopo aver consultato il presidente del Tribunale cantonale (a partire dal 1 gennaio 2025: Tribunale d'appello), gli atti fiscali possono essere comunicati o consegnati alla Procura pubblica se non è ancora stata avviata la procedura penale vera e propria.

5.22 Contribuente

- Il contribuente ha diritto di prendere visione dei propri atti fiscali.

5.23 Servizio borse di studio

- Nel Cantone dei Grigioni, la valutazione di domande di borse di studio e la concessione di borse di studio è di competenza del Servizio borse di studio, subordinato al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (art. 17 della legge sulle borse di studio, LCBor; CSC 450.200). In virtù di LCBor 18 I e II lett. b, le autorità fiscali devono trasmettere al Servizio borse di studio la situazione di reddito e di sostanza dei richiedenti e delle persone che nei loro confronti hanno un obbligo di mantenimento o di assistenza. Su richiesta, le autorità fiscali trasmettono al Servizio borse di studio una copia della decisione di tassazione (cfr. messaggio del Governo al Gran Consiglio, quaderno n. 13/2006–2007, pag. 1536), nonché della dichiarazione d'imposta.
- Cfr. n. 4.57

5.24 Legatario

- Cfr. n. 4.64

5.25 Tutore

- Cfr. n. 4.67 e 4.68

5.26 Esecutore testamentario

- Cfr. n. 4.71